



Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione Sindaco dell'Aquila

art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)

Prot. n. 15112 – U/SGE del 23.07.2010

Oggetto: interventi in favore dei nuclei familiari con fragilità sociali.

FINALITA'

Predisposizione di criteri al fine di disporre strumenti operativi in applicazione alla Legge 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscono un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà e, più precisamente, per la assegnazione temporanea di alloggi del Fondo immobiliare di cui all'art. 5 dell'O.P.C.M. n.3789 del 9 luglio 2009, acquisiti dal Comune di L'Aquila ai sensi dell'art. 10 della OPCM 3870 del 21 aprile 2010.

PREMESSO

Che la Legge dell'8 novembre n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha la finalità di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema globale di interventi per garantire la qualità della vita intesa come raggiungimento di un benessere generale e sviluppo delle attitudini psichico-fisiche individuali, e che l'art. 2 comma 3 della medesima riporta il diritto alle prestazioni dei soggetti in condizioni di povertà, reddito limitato, totalmente o parzialmente incapaci di provvedere alle proprie esigenze, nonché di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;

Che l'Amministrazione Comunale è sempre più attenta alle esigenze del cittadino soprattutto alla persona fragile e priva di strumenti atti a fronteggiare situazioni con difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

Considerato che l'evento catastrofico del terremoto ha sconvolto l'area aquilana ed è destinato a lasciare un segno profondo difficilmente rimarginabile, in medio termine, nella configurazione fisica del territorio e del paesaggio. Oltremodo evidente negli effetti sociali prodottisi, in seguito alla dispersione delle famiglie, alla destrutturazione delle comunità, alla improvvisa emergenza di bisogni fondamentali in cui sono state violentemente coinvolte le persone sia nella dimensione del benessere personale e sia nel collettivo delle comunità locali;

Rilevato che sulla base dell'esigenze e dei bisogni monitorati in relazione all'utenza potenziale, si prevede l'attivazione di interventi in favore di persone in condizioni di esclusione e fragilità sociali per effetto di disagi afferenti alla condizione reddituale ed abitativa acuitisi a seguito del sisma del 6 Aprile 2009;



Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione Sindaco dell'Aquila

art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)

Rilevato altresì che la risposta alle situazioni ed alle domande di emergenza abitativa costituisce oggi il nodo fondamentale in cui operatori sociali, sono stati coinvolti, dando origine a prassi inedite, a sistemi di relazione prima non praticati, a riconfigurazioni di saperi e tecniche di lavoro sociale professionale in precedenza osservate in altre situazioni di emergenza, ma forse non sufficientemente valutate per gli esiti che potevano essere in grado di produrre;

Che pertanto si comprende l'esigenza di destinare alloggi pubblici a tutte le persone che si trovano in grave stato di disagio sociale, per indigenza, mancata autonomia e autosufficienza, e che non hanno la possibilità immediata di trovare una sistemazione adeguata.

Considerato che l'obiettivo prioritario è quello di rendere possibile il ritorno e la reintegrazione sociale delle famiglie oggi ancora impossibilitate ad un rientro nei territori originari in condizioni di sicurezza con particolare riferimento alle persone anziane, ai senza fissa dimora, (art.28 comma 1 L. n. 328/2000) alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n.798, convertito dalla Legge 6 dicembre 1928, n.2838, e dalla Legge 10 dicembre 1925, n.2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

Valutato che gli alloggi, messi a disposizione, sono destinati a tutti i soggetti appartenenti al target sopra citato e comportante titolo per l'assegnazione, ovvero, a coloro che risultano residenti e/o stabilmente dimoranti nel comune dell'Aquila da almeno 2 anni alla data del 6 aprile 2009; o sono iscritti nell'elenco dei senza fissa dimora da almeno 2 anni alla data del 6 aprile 2009 del comune dell'Aquila; è condizione inderogabile, pena il decadimento del diritto di assegnazione o di permanenza negli alloggi suddetti, che i richiedenti partecipino al successivo bando di concorso di Edilizia Residenziale Pubblica qualora non siano già iscritti nella graduatoria vigente.

Preso Atto che l'art. 10 della OPCM 3870 del 2010 prevede espressamente che " per la utilizzazione degli alloggi, il Sindaco di L'Aquila definisce preventivamente i relativi criteri con pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 328 del 2000";

Ritenuto di dover formulare e pubblicizzare i criteri e le procedure cui questa Amministrazione deve attenersi per la assegnazione degli alloggi acquisiti dal Fondo immobiliare in favore di nuclei familiari con fragilità sociale;



Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione Sindaco dell'Aquila

art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)

ORDINA

DI DETERMINARE COME APPRESSO I CRITERI PER LA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A NUCLEI FAMILIARI CON FRAGILITA' SOCIALI

PUNTO 1 – FINALITA'

Il presente atto disciplina i criteri, i requisiti e il procedimento per:

- a) la messa a disposizione temporanea a favore di nuclei familiari in condizioni di bisogno, di alloggi del Fondo immobiliare di cui all'art.5 della OPCM 3789 del 2009, acquisiti dal Comune di L'Aquila ai sensi dell'art. 10 della OPCM 3870 del 21 aprile 2010.;
- b) La assegnazione per periodi temporali limitati, di posti letto disponibili nelle unità immobiliari acquisite secondo la disciplina della lett. a) e finalizzate a tale specifica utilizzazione, secondo la speciale disciplina dell'art. 11;

PUNTO 2 - PERMANENZA

L'assegnazione degli alloggi indicati nel Punto1, lett. a) ha durata limitata nel tempo. La durata di permanenza è stabilita per un periodo da 18 mesi a 36 mesi fino ad un massimo di 60 mesi.

Tale rinnovo ha carattere "eccezionale" e viene autorizzato dalla Commissione prevista dal punto 6, sulla base della relazione dell'assistente sociale competente, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 7.

La assegnazione dei posti letto di cui alla lett. b) del punto 1 viene definita esclusivamente nei casi e secondo i criteri indicati nel punto 11.

PUNTO 3 - ACCESSO

La richiesta di assegnazione degli alloggi è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato o di un familiare presso il Servizio Politiche Sociali e Diritto allo Studio del Comune di L'Aquila, da compilare con apposito modulo fornito dai competenti Uffici.

La domanda ha valore per un periodo di anni uno dal momento della sua presentazione, trascorso il quale viene archiviata d'ufficio, a meno che la stessa non venga ripresentata.

Eventuali modifiche della condizione familiare illustrata nella domanda devono essere tempestivamente comunicate, a cura del richiedente, al Servizio Politiche Sociali e Diritto allo Studio.

La graduatoria viene formulata dalla Commissione di cui al punto 6, nel rispetto dei criteri indicati nel punto 7.



Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione Sindaco dell'Aquila

art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)

PUNTO 4 - COSTO

Gli oneri relativi alla utilizzazione degli alloggi sono sostenuti dal Comune utilizzando il finanziamento a carico della Protezione Civile previsto dall'art. 10 della OPCM 3870 del 2010.

Gli eventuali oneri condominiali e per le utenze, sono a carico dell'assegnatario dell'alloggio, secondo la disciplina del comma 6, dell'art. 1 della OPCM n. 3769 del 2009.

PUNTO 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono essere assegnatari di un alloggio tutti i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze, coloro che sono sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, nonché coloro che si trovino in quelle particolari condizioni di bisogno: le persone anziane, i senza fissa dimora, (art.28 comma 1 L. n. 328/2000), le donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n.798, convertito dalla Legge 6 dicembre 1928, n.2838, e dalla Legge 10 dicembre 1925, n.2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative.

Le suddette condizioni, ai fini dell'individuazione del destinatario degli alloggi, concorrono e vengono integrate con gli altri requisiti qui di seguito meglio specificati, che devono essere debitamente provati e documentati (anche con autocertificazione ove ammessa per legge):

- a) Non titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di qualsiasi alloggio nell'ambito del territorio comunale o nei Comuni dell'ambito di mobilità. In caso di possesso di quote di proprietà di alloggi, la situazione viene valutata caso per caso dall'apposita Commissione di cui al punto 6, secondo criteri di equità.
- b) Reddito annuo complessivo per nucleo familiare non superiore al limite previsto per la permanenza in un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
- c) Impossibilità per il nucleo familiare di reperire altro alloggio idoneo alle disponibilità economiche del nucleo stesso. (ISEE)
- d) Ordinanza di convalida di sfratto esecutivo o di provvedimento autoritativo di sgombero, presenza di particolare e documentata situazione, che comportino il rilascio imminente dell'alloggio attualmente occupato (entro tre mesi) o impossibilità per il nucleo familiare a permanere nell'alloggio, dovuta a situazioni particolari ed eccezionali di varia natura da documentare e da sottoporre alla valutazione della Commissione.

L'iscrizione alla graduatoria di Edilizia Residenziale Pubblica è compatibile con la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi suddetti.

I presenti requisiti devono sussistere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.



Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione Sindaco dell'Aquila

art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)

PUNTO 6 - COMMISSIONE: COMPITI E REQUISITI

Viene costituita una apposita Commissione per la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e l'individuazione del nominativo, e relativo nucleo familiare, che occuperà l'alloggio.

La Commissione provvede ad assegnare gli alloggi con apposita graduatoria, che viene determinata sulla base dei criteri di cui al Punto 7 fatti salvi gli eventuali aggiornamenti. L'alloggio da assegnare, nei limiti delle effettive disponibilità, deve avere caratteristiche compatibili con la composizione del nucleo familiare interessato.

La Commissione, ai fini dell'assegnazione, verifica, con gli strumenti a sua disposizione, la sussistenza delle condizioni che hanno determinato il punteggio e la posizione in graduatoria: se le condizioni sono mutate e non vi è stata nuova domanda non si procederà con l'assegnazione e la domanda verrà archiviata d'ufficio.

La Commissione, il cui provvedimento di nomina è adottato dal Sindaco, è composta dal Dirigente del Servizio politiche sociali e diritto allo studio, che la presiede, dal responsabile dell'Ufficio Casa o un suo delegato e da un Assistente Sociale del citato Servizio.

Nel caso si verifichi la necessità di procedere alle votazioni per assegnare l'alloggio, a parità di punteggio, il voto del Presidente ha valore doppio.

Gli atti prodotti dalla Commissione sono visionabili, a richiesta, dai membri del Consiglio Comunale e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo derivante dal partecipare alla assegnazione della tipologia di alloggi.

PUNTO 7 - CRITERI

I criteri per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni domanda presentata sono di seguito riportati.

a) Nuclei familiari in possesso dell'ordinanza di convalida di sfratto esecutivo o rilascio alloggio o provvedimento autoritativo di sgombero o senza alcuna soluzione alloggiativa idonea (centri di raccolta, dormitori pubblici, locali procurati a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza, locali impropriamente adibiti ad abitazione).

PUNTI 4

b) Nuclei familiari che abitano in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione risulti scadente (assenza di servizi igienici interni, assenza di impianto di riscaldamento o gravissime condizioni di inabitabilità) o risulti fortemente sovraffollato, secondo i parametri vigenti per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica .

PUNTI 3

c) Nuclei familiari di cui un componente è in possesso di verbale di invalidità civile, con invalidità superiore ai 2/3.

PUNTI 3

d) Nuclei familiari con minori a carico conosciuti dai Servizi Sociali, per problematiche socioe-conomiche e /o relazionali.



Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione Sindaco dell'Aquila

art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)

PUNTI 2

e) Persona sola con minore a carico.

PUNTI 3

PUNTO 8 - CRITERI AGGIUNTIVI

A parità di condizioni e/o di punteggio, viene considerato in primo luogo il reddito, poi la presenza di parenti tenuti agli alimenti e, da ultimo, l'anzianità di residenza nel Comune di L'Aquila

Qualora la situazione reddituale dell'anno in corso risulti notevolmente diversa rispetto a quella dell'anno precedente, si valuta la situazione reale, effettuando una stima del reddito annuale. Il limite di reddito a cui fare riferimento è quello vigente per la permanenza in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Sono destinati n. 3 alloggi a situazioni di emergenza che affluiscono al Servizio Sociale e che necessitano di risposta immediata.

PUNTO 9 - AMMISSIONI DI URGENZA

Qualora, dopo la formulazione della graduatoria, venga presentata una nuova domanda o una integrazione alla domanda precedente, che ponga in evidenza la necessità di individuare una soluzione abitativa immediata ad un nucleo familiare che si trovi in condizioni di particolare disagio, di comprovata e grave urgenza, la Commissione può valutare il caso e riformulare contestualmente la medesima graduatoria per determinare il grado di priorità da assegnare alla nuova situazione tenendo conto del livello di gravità e di urgenza dei requisiti e dei criteri di cui, rispettivamente, ai punti 5 e 7.

La Commissione valuta altresì situazioni di particolare gravità sanitaria opportunamente certificata e documentata dalla ASL.

PUNTO 10 - RILASCIO ALLOGGIO

Comportano il rilascio dell'alloggio di cui al presente atto, le seguenti cause:

- a) la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni che hanno comportato l'assegnazione delle tipologie dell'alloggio così come previsto nel presente atto;
- b) la scadenza del termine previsto per la prima assegnazione, ovvero la scadenza dell'eventuale rinnovo o proroga concessa all'assegnatario nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli precedenti;
- c) la mancata presentazione da parte dell'assegnatario agli uffici competenti del Comune della domanda di partecipazione al successivo bando di concorso relativo alla assegnazione di alloggi per Edilizia Residenziale Pubblica, qualora non sia già stata inoltrata la domanda in precedenza;
- e) la cessione, a qualunque titolo, dell'alloggio assegnato, oppure l'ospitalità consentita a persone non indicate al momento della domanda, senza la preventiva autorizzazione della



Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione Sindaco dell'Aquila

art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)

Commissione. A tal fine è previsto che l'assegnatario, il quale intenda ospitare nel proprio alloggio altre persone, debba richiedere l'autorizzazione preventiva della Commissione;

f) il tenere comportamenti e condotte in violazione di norme di correttezza, decoro e di convivenza civile, che rechino disturbi o molestie ad altri inquilini;

g) l'uso illecito dell'alloggio occupato dall'assegnatario. La Commissione costituita a norma del presente documento, non appena venga a conoscenza delle violazioni di cui ai precedenti punti c, d e, f, g, provvede a diffidare l'assegnatario, il quale deve far cessare la propria condotta entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della diffida.

Gli assegnatari che non ottemperino alle disposizioni della diffida sono soggetti alla definitiva espulsione dall'alloggio mediante determina dirigenziale eseguita nei modi di legge.

Le condizioni di rilascio dell'alloggio, invece, prefigurate nei punti a, b, del presente Punto comportano l'automatica riconsegna dell'alloggio al Comune ovvero adottando le procedure d'ufficio previste dalla legge.

PUNTO 11 - ASSEGNAZIONE POSTI LETTO

La assegnazione dei posti letto previsti dalla lett. b) dell'art. 1 viene autorizzata dalla Commissione, nei limiti delle disponibilità, a soggetti in possesso dei requisiti di cui al Punto 5 e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la durata della assegnazione è limitata a brevi periodi, al massimo per 60 giorni, rinnovabile motivatamente per una sola volta;
- b) sono interessati alla assegnazione i nuclei anche monocomponenti o comunque non superiori a due unità;
- c) gli interessati devono formulare una espressa richiesta al Servizio Politiche Sociali e Diritto allo Studio, specificando e documentando le reali condizioni di bisogno che temporaneamente possono giustificare la assegnazione di un posto letto e la relativa limitazione nel tempo;
- d) la assegnazione è autorizzata dalla Commissione di cui al punto 7, previa relazione favorevole di un assistente sociale del Servizio Politiche Sociali e Diritto allo Studio, che evidenzia, tra l'altro, la necessità di un intervento assistenziale urgente per una condizione speciale non altrimenti risolvibile;
- e) gli assegnatari di posti letto assumono i seguenti obblighi per il periodo di relativo utilizzo: a) rilascio automatico alla scadenza del tempo assegnato; b) cura diligente del locale e relativa pulizia; c) fruizione del posto letto secondo norme di correttezza, di decoro e di convivenza civile; d) rispetto delle direttive formulate dal Servizio politiche sociali e diritto allo studio.

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, via Fiamme Gialle, Coppito, L'Aquila
tel 0862 308-618, 617, 616 - fax 0862 308615*



Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione Sindaco dell'Aquila

art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)

a. **PUNTO 12 - ALTRE INFORMAZIONI**

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Del Principe, Via Rocco Carabba, 6, 67100 L'Aquila tel. 0862/645533;

- b. avverso il suddetto atto è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- c. le domane devono essere presentate al seguente indirizzo: Servizio Politiche Sociali e Diritto allo Studio, Via Rocco Carabba, 6 - 67100 L'Aquila utilizzando il modello da ritirare direttamente presso l'ufficio competente o scaricabile gratuitamente dal sito del Comune dell'Aquila { [HYPERLINK "http://www.comune.laquila.it"](http://www.comune.laquila.it) };
- d. le domande debitamente compilate devono essere consegnate entro e non oltre il 30 agosto 2010;
- e. ai fini della tempestività della consegna farà fede il timbro "visto arrivare" apposto dall'Ufficio Arrivi dell'Ente sito in Via E: Scarfoglio, L'Aquila.

L'Aquila, lì 23 luglio 2010

IL VICE COMMISSARIO

On. Dott. Massimo Gialente

**AL SINDACO/VICE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL COMUNE
DELL'AQUILA**

VIA ROCCO CARABBA N. 6
67100 – L'AQUILA

OGGETTO: domanda di assegnazione di alloggio del Fondo Immobiliare di cui all'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009 acquisiti dal Comune dell'Aquila ai sensi dell'art. 10 della O.P.C.M. n. 3870 del 21 Aprile 2010 - Ordinanza Prot. N. 15112-V/SGE del 23/07/2010.

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di C.F. (o altro) _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

residente a _____ C.A.P. _____

Via/Piazza _____ n. _____ tel. _____

CHIEDE

di partecipare all'assegnazione degli alloggi del Fondo Immobiliare indetta da codesto Comune a seguito dell'Ordinanza del Sindaco/Vice Commissario alla ricostruzione n. 15112 – V/SGE per ottenere l'assegnazione temporanea (barrare la opzione che interessa)

- di un alloggio
 di un posto letto

A tale scopo, sotto la propria responsabilità civile e penale, consapevole delle disposizioni contenute nel D. L.vo n. 109/1998 e successive modifiche nonché delle sanzioni previste, in caso di false dichiarazioni, dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, rilascia la seguente **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** (art. 47 D.P.R. citato).

Il nucleo familiare per il quale richiede l'assegnazione di un posto letto o di un alloggio temporaneo (barrare la opzione che interessa) è così composto :

| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | RAPPORTO DI PARENTELA | PROFESSIONE | RESIDENZA ATTUALE |
|---------|------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DICHIARA ALTRESÌ

(barrare le caselle riferite solo ai requisiti posseduti)

- Di essere residente e/o stabilmente dimorante nel Comune dell'Aquila, con decorrenza dal _____;
- Di essere iscritto/a nell'elenco dei senza fissa dimora del Comune dell'Aquila, da almeno due anni alla data del 6 aprile 2009;

Che nessun componente del nucleo familiare avente diritto, è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito del territorio comunale o nei Comuni dell'ambito di mobilità.

Che il reddito per l'accesso del nucleo avente diritto, calcolato ai sensi del D. L.vo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

non supera Euro 12.923,00 reddito convenzionale anno 2009 (tale requisito deve essere riferito al nucleo familiare anagrafico del richiedente);

Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata:

al luogo di residenza

oppure

al seguente indirizzo:

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione, sollevando fin d'ora l'Ufficio da qualsiasi responsabilità in conseguenza di variazione di residenza e/o di recapito non opportunamente segnalata.

Si impegna altresì a produrre tutta la documentazione che il predetto Ufficio eventualmente ritenesse necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.

Allega alla presente i seguenti documenti:

Modello ISEE anno 2009

Certificato di invalidità

Certificato di antigienicità dell'alloggio

Sfratto esecutivo od assimilabile

Altro, da specificare.....

Luogo e data _____

Firma del/della dichiarante

Si allega alla domanda copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità

Informativa ex art. 13 D. L.vo n. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:

- i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente procedimento.

Luogo e data

Firma del/della dichiarante